



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 6.7.2011.

Entra in vigore il 28.7.2011.

E' stato modificato con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 28.11.2011.

(aggiunto il comma 4/bis all'art. 8)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la conoscenza, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute, in relazione al disposto dell'Art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 2

IL Consiglio Comunale: Compiti e Funzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta unitariamente la comunità , determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione .
2. Il Consiglio Comunale è dotato di una propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con il presente regolamento.
3. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle espressamente indicate dall'Art. 42 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
5. Ciascun Consigliere rappresenta il territorio e la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato .

Art. 3

Luogo delle adunanze consiliari

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento e di regola si tengono nella struttura pubblica indicata dal Comune.
2. In via eccezionale e per particolari motivi il Presidente/ Sindaco, sentiti il Sindaco e i capogruppo, può convocare il Consiglio in altra sede, dandone la massima pubblicità . Ma in ogni caso il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio Comunale.
3. Nella sala delle adunanze del Consiglio deve essere sempre esposto il Gonfalone del Comune.
4. All'esterno dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella europea, come previsto dall'art. 2 , comma 1 della legge 5 febbraio 1988 n. 22.

Art. 4

Informazione al pubblico

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario Generale, all'Albo Pretorio on line almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e vi resta esposto fino al giorno successivo dell'adunanza stessa.
2. Copia dell'avviso completo dell'ordine del giorno viene inviata, il giorno prima dell'adunanza, a cura dell'ufficio di segreteria:
 - all'Ufficio Territoriale di Governo;
 - al Revisore dei Conti;

- agli Assessori esterni (ove previsti);

3. L'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza è pubblicato, inoltre, nella sala antistante la sede del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente/Sindaco del Consiglio deve dare notizia della convocazione a mezzo comunicato stampa.

5. Il Presidente del Consiglio-Sindaco, d'intesa con il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, deve disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

Art. 5

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste ai lavori nella parte dell'aula ad esso riservata, rispettando il silenzio e con un contegno corretto, lo svolgimento degli stessi, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai Vigili Urbani ed al personale addetto al servizio, potrà – a seconda delle esigenze delle materie in discussione – essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso, nello stabile.

4. Ove, il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui ai commi del presente articolo, il Presidente/Sindaco può ordinare lo sgombero dell'aula.

Art. 6

Comportamento dei consiglieri comunali

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito, se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco/Presidente.

Se un consigliere turba la discussione con il suo comportamento, il Sindaco/Presidente lo richiama formalmente.

Dopo un ulteriore richiamo, il Sindaco/Presidente può espellere il consigliere dall'aula.

In nessun altro caso un consigliere può essere espulso dall'aula.

Art. 7

Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

3. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

5. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'Art. 73 del D.lgs.vo n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

6. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

TITOLO II **GRUPPI CONSILIARI**

Art. 8

Costituzione

1. Tutti i Consiglieri possono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare o possono costituirsi in gruppi consiliari formati da almeno due consiglieri comunali.
3. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare .
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del Consiglio Comunale, dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio ed al Sindaco con le stesse modalità di cui sopra.
- 4/bis. Nel caso in cui al comma precedente, cioè quando tutti i consiglieri escono dal gruppo legittimamente costituito, lasciando da solo il capolista, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad ogni gruppo consiliare.
5. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono costituire un nuovo gruppo se raggiungono il numero di due Consiglieri; la costituzione del gruppo deve essere comunicata al presidente del Consiglio-Sindaco ed al Sindaco.
6. Ogni Consigliere è tenuto ad indicare, nella prima seduta utile dopo quella della convalida della propria elezione, al Sindaco il gruppo del quale intende far parte . In mancanza di tale esplicita comunicazione si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

Art. 9

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco o Presidente dell'assemblea-Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile , anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco/Presidente ritenga di inserire nell'ordine del giorno.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, diviene decisivo il voto del Presidente.

Art. 10

Gruppo misto

1. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di capogruppo.
2. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.
3. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente

del Consiglio Comunale, se eletto, ed al Sindaco.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti, oltre alla Conferenza dei capigruppo, costituite al suo interno all'inizio di ogni mandato amministrativo, di norma entro due mesi dalla prima seduta del consiglio.

Art. 12

Istituzione e composizione

Viene costituita una Commissione consiliare permanente.

La Commissione è formata da 7 (sette) componenti.

Sono sottoposti al parere consultivo della Commissione i regolamenti relativi a:

AFFARI ISTITUZIONALI - TRASPARENZA - PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE - NORMALITA' E RISORSE (ATTUAZIONE MODIFICHE STATUTO - REGOLAMENTI - RAGIONERIA E FINANZE - TRIBUTI - ARTIGIANATO - COMMERCIO - INDUSTRIA E TURISMO - PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI - ECONOMATO - PATRIMONIO) - DIGNITA' - EDUCAZIONE - SANITA' - VIVIBILITA' E MOBILITA' (SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA - ASSOCIAZIONISMO - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT E SPETTACOLO - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUE ED ACQUEDOTTI - POLIZIA MUNICIPALE - NETTEZZA URBANA - ECOLOGIA).

La Commissione viene costituita in seno al Consiglio con criterio proporzionale, attribuendo al gruppo di *maggioranza* i 2/3 e a quello di *minoranza* 1/3 dei membri.

La designazione dei consiglieri di *maggioranza* è fatta dalla *maggioranza*. Quella dei consiglieri di *minoranza* è fatta dalla *minoranza*.

E' intesa per minoranza l'insieme di gruppi consiliari regolarmente costituiti, che dichiarano espressamente di non condividere la linea del Sindaco.

L'elezione dei componenti da designare avviene con votazione a scrutinio segreto, indicando un singolo nominativo.

A parità di voti, si considerano eletti i consiglieri più anziani d'età.

Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 13

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco o Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 14

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione . Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco /presidente.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice- presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a
4. scrutinio palese . Ogni Commissario può votare per un solo nome . Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti, in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

Art. 15

Convocazione

1. Il Presidente convoca la propria Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze .
2. Il Vice- presidente in caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 16

Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 17

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco non può essere eletto nelle commissioni. Tuttavia, ha diritto e, se richiesto, di prendere parte alle sedute delle commissioni.

Art. 18

Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione, tra i componenti stessi.
Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco .
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario .

Art. 19

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alla commissione le proposte di provvedimento e gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente .
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione , salvo i casi di motivata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve .

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente .

Art. 20

Acquisizione atti

1. Le commissioni possono acquisire documenti o atti singoli sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tal scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti .

Art. 21

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio comunale procede alla istituzione di *Commissione di Controllo o di Garanzia*, composta da 5 componenti, di cui n. 3 consiglieri di maggioranza e n. 2 consiglieri di minoranza.

2. La Presidenza è affidata alla minoranza.

Art. 21/bis

Commissioni speciali o di inchiesta

Il consiglio può procedere alla istituzione di commissioni speciali o d'inchiesta, nonché sull'attività dell'amministrazione determinandone i poteri, l'oggetto, nonché il numero dei componenti.

Il consiglio può procedere alla istituzione di commissioni consultive costituite da rappresentanti di cittadini designati dalle associazioni presenti sul territorio comunale interessati all'argomento in discussione e da consiglieri comunali determinandone i poteri, l'oggetto, il numero dei componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto comunale vigente.

Alla commissione non è opponibile il segreto di ufficio previsto dalla legge.

TITOLO IV

CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 22

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Le convocazioni del Consiglio avvengono mediante notifica di avvisi scritti da consegnarsi nel domicilio indicato dal consigliere.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale con la indicazione del giorno della notifica. Detta dichiarazione deve essere resa dal Messo Comunale anche se negativa.

3. Gli avvisi devono contenere il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni nonché l'elenco degli argomenti da trattare precisando se trattasi di seduta ordinaria , straordinaria o d'urgenza , e se di prima o seconda convocazione .

4. Gli avvisi devono essere consegnati ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza per le sessioni ordinarie e 3 giorni prima per le sessioni straordinarie; nei casi di urgenza, l'avviso deve essere consegnato ventiquattro ore prima.
5. L'eventuale elenco degli argomenti urgenti o sopravvenuti da aggiungere a quelli iscritti all'ordine del giorno deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza indicata nello stesso, in quest'ultimo caso la maggioranza dei Consiglieri presenti può stabilire il rinvio della trattazione al giorno successivo od anche ad altro fissato dal Consiglio stesso di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, purchè il differimento non determini scadenza di termini perentori .
6. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, anche a mezzo telegramma o telefax, ai soli Consiglieri assenti alla seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.
7. Per argomenti di particolare importanza devono essere consegnati ai Capigruppo, unitamente all'avviso di convocazione, le proposte da trattare in Consiglio, se non già ritirate in sede di Conferenza dei Capigruppo. Per gli indirizzi programmatici e di bilancio sarà trasmesso a tutti i consiglieri l'avviso dell'avvenuto deposito degli atti alla segreteria nei termini previsti dal regolamento di contabilità.
8. Quando per gli argomenti da trattare in prima convocazione l'avviso contenga anche il giorno per la seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima seduta , sempre che altri argomenti non siano stati aggiunti all'ordine del giorno .
9. Qualora nell'avviso di convocazione non è indicato l'orario del termine dei lavori , lo stesso è da intendersi stabilito per le ore 24.00 . Dopo tale ora la seduta deve continuare qualora nell'ordine del giorno ci siano argomenti con scadenza perentoria. Può, altresì, proseguire nel caso in cui vi è il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversa determinazione, il Consiglio viene concluso con l'esame e la votazione dell'ordine del giorno in discussione.

Art. 23

Pubblicità e segretezza della seduta

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardante le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 24

Sedute con ripresa televisiva integrale

1. Durante la trattazione degli argomenti può essere ammessa anche la ripresa televisiva e la divulgazione delle sedute tramite le nuove tecnologie multimediali (web-cam, e-mail, news, ...ecc....) per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta .
2. E' garantita alla stampa la ripresa delle sedute non integrale ed ai giornalisti di assistere alle sedute, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 25

Durata degli interventi

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione, è aperta dal proponente.

2. Su ciascun argomento all'ordine del giorno relaziona il Sindaco, l'assessore designato o consigliere delegato; per esigenze di carattere tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del comune.
3. I Consiglieri che intervengono al dibattito debbono attenersi strettamente all'argomento in discussione.
4. Sull'argomento in discussione, ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di 10 minuti, la seconda per non più di 5.
5. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani urbanistici comunali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti.
6. Ciascun consigliere ha poi diritto d'intervenire con precedenza per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in non più di 5 minuti.
7. Trascorsi i termini d'intervento fissati nel presente articolo, il Presidente/Sindaco, dopo aver invitato il consigliere per due volte a concludere, gli toglie la parola.
8. Le dichiarazioni di voto sono consentite solo ai capigruppo per non più di 3 (tre) minuti.
9. Alla conclusione del dibattito a cui hanno potuto partecipare il Sindaco, assessori e tutti i consiglieri comunali, Il Sindaco e l'assessore relatore hanno la facoltà di concludere il dibattito con interventi non superiori a 10 (dieci) minuti. Dopo le conclusioni non sono consentiti interventi.

Art. 26

Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Dopo che all'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario generale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal I comma, avverte il presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti, e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
3. Nel caso che all'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente-Sindaco dispone la sospensione temporanea della adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.
4. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
5. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
7. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 27

Adunanza di seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri, la seconda convocazione, ove prevista, si tiene in un altro giorno, già fissato nell'invito di convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti alla prima convocazione.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione, deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
3. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra interrotta da qualsiasi altro motivo compreso la mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.

Art. 28

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

Art. 29

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale; esso è redatto a cura del Segretario.
2. Il processo verbale deve contenere soltanto i nomi dei consiglieri presenti alla votazione dei singoli argomenti, il nome di coloro che hanno partecipato alla discussione, il numero dei voti espressi in favore e contro la proposta di deliberazione approvata.
3. La discussione viene allegata al verbale in fase successiva alla pubblicazione delle deliberazioni in ragione dei tempi tecnici necessari alla loro trascrizione.
4. Per le deliberazioni concernenti persone e comportamenti discrezionali, sulle stesse deve farsi constatare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

Art. 30

Resoconto

1. Ogni seduta pubblica del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta.

Art. 31

Votazioni – Modalità Generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Presidente/Sindaco.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate mediante schede da deporsi in apposita urna.

Terminate le votazioni, il Presidente/Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza, se disponibile, ne riconosce la validità e proclama l'esito. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

3. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano . Il Presidente-Sindaco pone ai voti l'argomento proposto facendo esprimere prima i consiglieri favorevoli, poi i consiglieri contrari ed infine i consiglieri astenuti.

4. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Comunale, il presidente-Sindaco proclama il risultato.

5. Nel verbale sono riportati i nominativi dei consiglieri che hanno votato contro la deliberazione e di quelli che si sono astenuti.

Art. 32

Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti compreso il Sindaco, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata .Salvo i casi particolari , espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può , nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo nell'adunanza successiva.

Art. 33

Riunioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza .

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in via *ordinaria* per l'approvazione del ***bilancio preventivo*** e del ***conto consuntivo***; in tutti gli altri casi si riunisce in via straordinaria o d'urgenza.

Art. 34

Proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle deliberazioni spetta al Sindaco, alla giunta, ai singoli responsabili dei settori, agli Assessori, ai Consiglieri, al Consiglio comunale dei ragazzi e, su richiesta, ad altri organismi istituiti dal consiglio comunale.

2. Tutte le proposte di deliberazione sono trasmesse al Sindaco nel più breve tempo possibile dalla data di adozione .

Art. 35

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta in maniera concisa, tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio.

2. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei Consiglieri assegnati .
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno .
4. Su proposta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

Art. 36

Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio-Sindaco, sentito l'Ufficio di Presidenza ed il Sindaco può indire l'adunanza aperta del Consiglio Comunale , nella sua sede abituale o anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, parlamentari , rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali ecc. interessate ai temi da discutere .
3. In tali particolari adunanze il presidente del Consiglio-Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Art. 37

Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti e documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con l'elenco degli stessi, devono essere depositati dal giorno antecedente la seduta del Consiglio presso la segreteria Comunale.
2. Gli atti depositati sono corredati dai documenti istruttori, dai pareri previsti dall'Art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.
3. Nel caso la convocazione venga indetta per le ore pomeridiane in data successiva ad un giorno di chiusura degli uffici, gli adempimenti dovranno essere completati entro l'orario d'ufficio del giorno lavorativo precedente alla data dell'adunanza .
4. Non sono richiesti detti pareri nel caso che trattasi di deliberazioni di mero atto d'indirizzo.
5. Per le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si applicano le disposizioni al riguardo dettate dal regolamento di Contabilità.
6. Nel caso l'argomento all'ordine del giorno riguardi modifiche o adozioni di Regolamenti o materie di notevole importanza, deve essere allegato agli atti il testo delle proposta .

TITOLO V PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 38

Presidente del Consiglio (nomina)

1. Lo Statuto del Comune di Castello di Cisterna prevede la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Fino all'elezione del Presidente , il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, in assenza dal Vice- Sindaco .
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza è assunta dal Consigliere Anziano .

Art. 39

Poteri

1. Il Presidente del Consiglio Comunale-Sindaco svolge il ruolo istituzionale in piena indipendenza da ogni gruppo o partito politico e, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira sempre a criteri d'imparzialità e di tutela, intervenendo a difesa dei diritti e delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
2. La carica di Presidente-Sindaco è incompatibile con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e/o di Capogruppo consiliare.

Art. 40

Funzioni

1. Il presidente del Consiglio:

- rappresenta il Consiglio Comunale;
- convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri;
- presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- esercita ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti in materia, fermo restante le modalità previste nel presente articolo;

Art. 41

Ufficio di Presidenza

1. La Presidenza è costituita dal Presidente, dal Vice presidente e dai Capigruppo consiliari riconosciuti dallo Statuto. Alle riunioni, di norma, è invitato il Sindaco o un suo delegato.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale o suo delegato.
3. L'Ufficio di Presidenza è organismo consultivo del Presidente, esso esprime pareri sulle seguenti materie:
 - Proposte di modifica dello Statuto e del presente Regolamento;

- Coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari;
 - Verifica lo stato di attuazione ed il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
 - Programma, in termini organizzativi, iniziative istituzionali del Consiglio Comunale, sentita l'Amministrazione Comunale;
 - Collabora con il Presidente per la corretta interpretazione dei regolamenti su questioni insorte durante lo svolgimento dei lavori consiliari;
 - Svolge le altre funzioni che il Presidente ritenga di affidargli.
4. Un impiegato designato dal Segretario Generale svolge le funzioni di assistente dell'ufficio di presidenza.
 5. Di ogni seduta è redatto succinto verbale;
 6. Le decisioni sono assunte collegialmente, ed in caso di disaccordo sul contenuto, si procede a votazione. A parità di voti prevale la decisione del Presidente.
 7. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 42

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i consiglieri, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.
2. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e sono eletti Presidente e Vice Presidente i consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti espressi.

Art. 43

Dimissioni, decadenza o morte del Presidente o del Vice Presidente

1. Nel caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato dal Vice Presidente entro venti giorni per la nomina del nuovo Presidente.
2. Nei casi di cui al precedente comma riferiti al Vice Presidente, la relativa nomina sarà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva all'evento.

Art. 44

Revoca del Presidente e/o Vice Presidente

1. La revoca del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Comunale può essere richiesta da almeno 1/5 dei componenti del Consiglio Comunale.
2. La proposta di revoca va indirizzata al Consiglio Comunale e presentata al Segretario Generale.
3. La proposta di revoca viene messa in discussione entro venti giorni dalla presentazione .

TITOLO VI DIRITTI E PROROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45

Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni proposta di interesse della comunità locale, da

esercitare nelle forme stabilite dell'Art. 43 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo delle proposte di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati al Presidente/Sindaco entro il giorno precedente a quello dell'adunanza.

3. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni dopo la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 46

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad una determinata questione.

2. Esse possono essere presentate anche per iscritto al Sindaco, da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco o l'Assessore delegato in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o assessore delegato risponde nella seduta successiva a quella della richiesta.

Art. 47

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco, da un Assessore o dal Consigliere delegato dopo la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, è una domanda circa la condotta Amministrativa del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco risponde nella seduta successiva a quella in cui l'interpellanza è presentata.

Art. 49

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, dopo la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo le risposte da parte del Sindaco o di un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco, dall'Assessore o dal Consigliere delegato ad una sua interpellanza, non può presentare sulla stessa una nuova mozione.

Art. 50

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente dopo la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Sindaco, Assessore o Consigliere delegato, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento .
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da almeno tre consiglieri.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, il Sindaco, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 53

Votazione delle mozioni

1. Al termine del dibattito il Presidente-Sindaco pone alla votazione la mozione.
2. La mozione viene votata ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 54

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere Comunale

1. Il consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267/2000.
3. Il consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificativi motivi, non interviene in Consiglio per tre sedute consecutive.
4. La procedura per la decadenza di cui al precedente comma è disciplinata dallo Statuto.
5. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 55

Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, le designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i..
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, ai sensi del disposto dall'articolo 42, comma 2 lett. m) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni, alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Regolamento sostitutivo.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce precedenti regolamenti che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla legge dell'ordinamento del Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, allo Statuto e alle leggi vigenti in materia.

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA (NA)
REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI

I N D I C E:

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Il Consiglio Comunale: compiti e funzioni
- art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari
- art. 4 - Informazione al pubblico
- art. 5 - Comportamento del pubblico
- art. 6 – Comportamento dei consiglieri comunali
- art. 7 – Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

TITOLO II – GRUPPI CONSILIARI

- art. 8 - Costituzione
- art. 9 - Conferenza dei Capigruppo
- art. 10 - Gruppo misto

TITOLO III – COMMISSIONI CONSILIARI

- art. 11 - Commissioni permanenti
- art. 12 - Istituzione e composizione
- art. 13 - Notizie sulla costituzione
- art. 14 - Insediamento
- art. 15 - Convocazione
- art. 16 - Funzionamento – Decisioni
- art. 17 - Partecipazione del Sindaco
- art. 18 - Segreteria – Verbalizzazione
- art. 19 - Assegnazione affari
- art. 20 - Acquisizione atti
- art. 21 - Commissioni di controllo o di garanzia
- art. 21/bis – Commissioni speciali o di inchiesta

TITOLO IV – CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- art. 22 - Convocazione del Consiglio Comunale
- art. 23 - Pubblicità e segretezza della seduta
- art. 24 - Sedute con ripresa televisiva integrale
- art. 25 - Durata degli interventi
- art. 26 - Numero legale
- art. 27 - Adunanza di seconda convocazione
- art. 28 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
- art. 29 - Verbale dell'adunanza
- art. 30 - Resoconto
- art. 31 - Votazioni – Modalità generali
- art. 32 - Esito delle votazioni
- art. 33 - Riunioni del Consiglio Comunale
- art. 34 - Proposte di deliberazione
- art. 35 - Ordine del giorno
- art. 36 - Adunanze aperte
- art. 37 - Deposito e consultazione degli atti

TITOLO V – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- art. 38 - Presidente del Consiglio (nomina)
- art. 39 - Poteri
- art. 40 - Funzioni
- art. 41 - Ufficio di Presidenza
- art. 42 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- art. 43 - Dimissioni, decadenza o morte del Presidente e del Vice Presidente
- art. 44 - Revoca del Presidente e/o del Vice Presidente

TITOLO VI – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- art. 45 - Consiglieri
- art. 46 - Interrogazioni
- art. 47 - Risposta alle interrogazioni
- art. 48 - Interpellanze
- art. 49 - Svolgimento delle interpellanze
- art. 50 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- art. 51 - Mozioni
- art. 52 - Svolgimento delle mozioni
- art. 53 - Votazione delle mozioni
- art. 54 - Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- art. 55 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art. 56 - Approvazione del regolamento
- art. 57 - Entrata in vigore